

N.° 3368.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

L'esercizio della professione di procuratore presso le Corti d'appello e presso i Tribunali provinciali è regolato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni dei procuratori sono determinate dalle leggi sulla procedura.
Per legge è fissata la tassa dei loro onorari.

Art. 3.

L'ufficio di procuratore è incompatibile: con qualunque impiego dell'ordine giudiziario; con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare; coll'esercizio del notariato, dell'avvocatura, e della professione di commerciante, di agente di cambio o sensale, colla qualità di ministro d'un culto.

Art. 4.

I procuratori possono esercitare il loro ufficio presso una sola Corte d'appello o Tribunale provinciale.

Coloro che sono ammessi ad esercitare avanti una Corte d'appello possono però postulare anche presso il Tribunale provinciale esistente nella città in cui siede la stessa Corte.

CAPO II.

Delle condizioni richieste per l'esercizio della professione di procuratore.

Art. 5.

Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

- 1.° Essere cittadino, ed avere il godimento dei diritti civili;
- 2.° Avere l'età d'anni 25;
- 3.° Avere conseguito il diploma di magistero;

4.° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subito con approvazione gli esami;

5.° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

6.° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento.

La Commissione sarà composta di laureati in legge, non che del Presidente della Camera di disciplina;

7.° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del Debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni Tribunale con decreto reale, nei limiti di lire 2,000 a L. 8,000 per esercire avanti ai Tribunali provinciali, e di L. 10,000 a L. 20,000 per esercire avanti le Corti d'appello.

La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il Tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

8.° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte e ciascun Tribunale provinciale;

9.° Avere prestato avanti la Corte od avanti il Tribunale, presso cui è il procuratore ammesso a postulare, il giuramento: *Di essere fedele al Re, di osservare lealmente la, Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.*

Art. 6.

Non potranno essere iscritti nel catalogo di cui al numero 8 dell'articolo precedente:

1.° I condannati a pena criminale qualsiasi;

2.° I condannati a pena correzionale:

a) Per furto, truffa, od appropriazione indebita;

b) Per alterazione di atti, di scritture e della verità in qualsiasi modo;

c) Per sottrazioni commesse in qualità di ufficiali o depositari pubblici, od altrimenti in luoghi di pubblico deposito;

d) Per concussione o per corruzione di pubblici ufficiali;

e) Per abusi commessi in affari in cui siensi intromessi come sollecitatori o difensori;

f) Per associazione con malfattori;

3.° Quelli che siano in istato di fallimento dichiarato;

4.° Gl'interdetti e coloro cui sia stato deputato un consulente giudiziario.

Potrà la suddetta iscrizione, secondo le, circostanze, denegarsi:

1.° A coloro che saranno stati condannati a pena correzionale;

a) Per ribellione alla giustizia;

b) Per oltraggi e violenze contro i depositari dell'autorità;

c) Per rottura di sigilli;

d) Per reati contro il costume pubblico;

e) Per bancarotta semplice;

2.° A coloro che furono condannati per sentenza de' Tribunali esteri a pene criminali ed anche a pene correzionali per una delle cause indicate in questo articolo.

Art. 7.

L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal Tribunale con semplice decreto sulla domanda dell'aspirante, sentito il Pubblico Ministero, e sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti prescritti dall'art. 5, e non potrà essere denegata se non pel difetto di alcuno dei detti requisiti, o perché l'aspirante si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 6.

Qualora la Corte od il Tribunale creda che possa esservi dubbio sull'ammissione della domanda, dovrà all'udienza, che sarà in tal caso stabilita dal Presidente, sentire l'aspirante nelle sue osservazioni ed il Ministero Pubblico nelle definitive sue conclusioni, e deciderà quindi senz'altro se vi è luogo o no alla richiesta iscrizione.

Il decreto di reiezione della domanda sarà motivato; e contro del medesimo l'aspirante potrà sempre ricorrere alla Corte d'appello, se il decreto è emanato dal Tribunale, od alle classi unite, se fu profferito dalla Corte.

Sarà pur, salvo, in ogni caso il ricorso in cassazione a termini delle leggi generali.

Venendo in qualunque tempo a risultare che l'aspirante iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti a termini del presente articolo si trovava in alcuno dei casi previsti dall'art. 6, l'iscrizione sarà annullata sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, sentito il procuratore iscritto, e non potrà più l'iscrizione, essere rinnovata, quand'anche il procuratore sia stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuna delle cause indicate nella seconda parte dell'articolo 6.

Nel caso previsto dal precedente alinea, il procuratore potrà inoltre, secondo le circostanze, essere condannato ad una multa di lire 1,000 a 3,000.

Art. 8.

Gli avvocati già stati ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie, i quali vogliono esercitare la professione di procuratore, sono dispensati dalla pratica e dall'esame prescritto ai numeri 5 e 6 dell'articolo 5.

Gli avvocati non ancora ammessi al patrocinio, nè a funzioni giudiziarie, sono soltanto dispensati da due anni di pratica, e gli altri due potranno farsi anche nello studio di un avvocato.

Art. 9.

Uno degli anni di pratica che siasi fatto nell'ufficio di un notaio da un candidato aspirante a tale professione sarà computato nella pratica prescritta al numero 5 dell'articolo 5 per l'esercizio della professione di procuratore.

Art. 10.

Gli anni di esercizio delle funzioni di segretario, di sostituto segretario presso una Corte o Tribunale varranno come anni di pratica per l'ammissione ad esercire l'ufficio di procuratore.

Lo stesso si osserverà rispetto ai segretari e sottosegretari delle giudicature di mandamento, purchè i medesimi facciano un anno di pratica presso un procuratore esercente.

CAPO III.

Dei sostituiti.

Art. 11.

Ogni procuratore può nominarsi sostituiti sotto la propria responsabilità; ma per ogni secondo od ulteriore sostituito dovrà pagare la metà della tassa che egli paga in proprio.

Art. 12.

Il sostituto rappresenta il procuratore che lo ha nominato, e può adempiere a tutte le di lui incumbenze.

Però in tutte le cause la copia del mandato, della quale è prescritto il deposito dal Codice di procedura civile, sarà sempre firmata dal procuratore capo.

Nel caso d'impedimento, o di assenza del procuratore la copia sarà firmata da uno dei sostituiti col visto del Presidente.

Art. 13.

Per essere ammessi all'esercizio, i sostituiti debbono avere compiuto 2 anni e riunire i requisiti, prescritti ai numeri 1, 3, 4 e 6 dell'art. 5, avere inoltre fatto la pratica di due anni presso un procuratore esercente, ed essere iscritti nel catalogo dei sostituiti, che sarà tenuto presso la Corte d'appello e presso il Tribunale provinciale.

L'iscrizione sarà ordinata ed eseguita a norma dell'art. 7.

Gli anni di esercizio come sostituto varranno pel compimento degli anni di pratica necessari per poter esercitare l'ufficio di procuratore.

Sono pure applicabili ai sostituiti le disposizioni contenute nell'art. 6.

Art. 14.

Le incompatibilità stabilite dall'art. 5 pei procuratori sono anche applicabili ai sostituiti.

Art. 15.

In caso di morte del procuratore, il sostituto più anziano deve tosto darne notizia alla Corte ed al Tribunale presso cui postulava il procuratore defunto, ed assume intanto la custodia degli atti e dei documenti esistenti nell'ufficio, per rimetterli a chi di ragione.

Le Corti ed i Tribunali, tanto in questo caso quanto in quello di sospensione o d'interdizione, daranno gli opportuni provvedimenti per la conservazione delle carte e potranno autorizzare uno dei sostituiti, o quell'altro procuratore che stimino a fare provvisoriamente gli atti urgenti per le cause già poste in istato di decisione.

L'istesso sostituto o procuratore autorizzato dovrà pure non più tardi di otto giorni dall'avuta autorizzazione, avvisare dell'occorsa morte, sospensione od interdizione, i clienti dell'ufficio, affinchè possano provvedersi a norma del tit. 18, libro 2 del Codice di procedura civile, e l'avviso sarà dato mediante lettera assicurata all'ufficio della posta.

CAPO IV.

Dei Praticanti.

Art. 16.

Per essere ammesso praticante in un ufficio di procuratore è necessario avere i requisiti prescritti dai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 5, non trovarsi in alcuno dei casi indicati nella prima parte dell'art. 6, ed essere iscritto nel catalogo dei praticanti, che sarà tenuto presso la Camera di disciplina dei procuratori nel modo che verrà determinato con regolamento.

Il candidato, il quale abbia principiata la pratica in un ufficio, potrà continuarla in un altro mediante nuova iscrizione.

Art. 17.

La pratica si computa dalla data della prima, iscrizione.

Art. 18.

Nelle città ove trovasi stabilito un ufficio di procuratore dei poveri sarà obbligatoria ai praticanti l'applicazione in detto ufficio per un tempo non minore di un anno.

Questo tempo sarà computato nella pratica stabilita rispettivamente al numero 5 dell'art. 5, ed all'art. 13.

CAPO V.

Doveri e diritti speciali.

Art. 19.

I procuratori non possono prestare il loro ministero per cause evidentemente ingiuste.

Art. 20.

Fuori del caso previsto, dall'articolo precedente o di quello in cui vengono richiesti a postulare contro la moglie o contro i loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, cugini germani ed affini negli stessi gradi, i procuratori, essendone richiesti, non possono ricusare il proprio ufficio.

Ove siavi rifiuto e per parte loro, persistenza per parte del cliente, essi debbono esporre le loro ragioni al Presidente della Corte o del Tribunale avanti cui deve agitarsi la causa, il quale darà gli opportuni provvedimenti.

Art. 21.

È dovere dei procuratori di attendere all'istruzione delle cause con diligenza e di evitare ogni ritardo ed ogni incumbente o scritto inutile.

Art. 22.

È altresì obbligo dei procuratori di notificare ai loro principali, nel termine non maggiore di giorni 3, tutti i provvedimenti che emanano nelle loro cause, e segnatamente le sentenze tanto definitive quanto interlocutorie.

Art. 23.

Sono obbligati i procuratori di tenere un registro in carta bollata, numerato, da vidimarsi sul margine d'ogni foglio dal Presidente, del Tribunale, o da un Giudice a ciò commesso, per notarvi le scritture che loro vengono consegnate dai clienti, e la restituzione eseguitane, facendo cenno della persona che le abbia ritirate.

Art. 24.

I procuratori sono inoltre obbligati di tenere un registro anche in carta bollata, numerato, da vidimarsi egualmente dal Presidente del Tribunale o da un Giudice commesso in margine d'ogni foglio, sul quale registro dovranno notare per ordine di data, e senza interruzione o raschiatura tutte le somme che riceveranno dai clienti nell'atto stesso del pagamento, lasciando perfettamente leggibili le parole che occorresse di cancellare.

Dovranno esibire questo registro ogni qual volta formeranno una qualche domanda od in pagamento dei loro onorari o pel rimborso delle spese anticipate e vi sia contestazione se e quali somme si siano dai clienti pagate al procuratore. In difetto di tale presentazione potrà essere deferito il giuramento al cliente.

Art. 25.

Ogni procuratore è tenuto di postulare gratuitamente per le cause dei poveri, ed anche nelle città, in cui trovasi istituito l'ufficio del procuratore dei poveri, dee prestarsi in aiuto del medesimo alla gratuita postulazione secondo gli ordini che riceverà dal Presidente della Corte del Tribunale.

Art. 26.

Nell'esazione degli onorari debbono i procuratori uniformarsi rigorosamente alla tariffa epperò non possono eccedere la tassa in essa stabilita, nè esigere diritto alcuno per gli atti o per altre incumbenze spettanti all'istruttoria non espressamente nella stessa tariffa contemplati, né fare alcun'altra indebita esazione o qualsiasi distrazione di fondi.

Avranno però diritto ad un compenso per gli affari estranei alla procedura, nei quali si saranno occupati con espresso invito dei loro clienti.

Art. 27.

I procuratori quantunque rivestano anche la qualità di avvocato, non possono mai percepire, né per le arringhe, né per qualsiasi altro atto, maggior onorario di quello dovuto al procuratore.

Art. 28.

Fra gli avvocati ed i procuratori, come pure fra gli stessi procuratori, non che fra i medesimi ed i loro sostituiti, per quanto concerne all'esercizio della loro rispettiva professione, è proibita ogni specie di convenzione che in qualunque modo possa importare promiscuità o confusione di uffizi, appropriazione o compartecipazione di emolumenti.

È pure proibita ogni convenzione tra i procuratori ed i periti, notai ed uscieri, che possa importare appropriazione o compartecipazione degli emolumenti di questi.

Art. 29.

I diritti dei procuratori dovranno essere annotati distintamente e nelle loro rispettive somme in calce ad ogni atto che dà luogo all'esazione.

Art. 30.

Non è lecito ai procuratori di ritenere per difetto di pagamento dei loro onorari e di rimborso delle spese da essi anticipate le scritture ricevute dai clienti.

I procuratori non possono nemmeno ritenere gli atti pei quali abbiano essi anticipate le spese; ma i clienti non potranno ritirarli, salvo previo accertamento del loro debito per onorari ed esposti, mediante annotazione del debito negli stessi atti, e sottoscrizione della parcella, che, ove ed in quanto sia riconosciuta giusta, sarà resa esecutoria per semplice decreto della Corte o del Tribunale.

Se tanto il primo che il secondo procuratore chiederanno il rimborso sopra la cosa che venga aggiudicata, al cliente, entrambi concorreranno in proporzione dei loro credito ove siavi insufficienza.

CAPO VI.

Della Camera di disciplina, della sua composizione e delle sue attribuzioni.

Art. 34.

In ogni città sede di una Corte d'appello o di un Tribunale provinciale, in cui il numero dei procuratori esercenti sia almeno di quindici, vi sarà una Camera di disciplina.

Sarà questa composta:

Di cinque membri, se il numero dei procuratori è di quindici o più sino a venti esclusivamente;

Di sette membri, se il numero dei procuratori è di venti o più sino a trenta esclusivamente;

Di nove membri per ogni altro numero superiore.

I membri della Camera di disciplina saranno eletti fra i procuratori esercenti nella stessa città dall'assemblea generale dei medesimi, e dureranno in ufficio per un triennio. Possono però essere rieletti.

Art. 32.

Ogni Camera di disciplina sceglie nel suo seno un presidente, un segretario ed un tesoriere.

Le funzioni di segretario e di tesoriere potranno cumularsi.

Art. 33.

Per la validità delle deliberazioni della Camera di disciplina è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 34.

Le attribuzioni della Camera di disciplina consistono:

1.° Nel vegliare, all'osservanza della legge e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinché il loro ufficio venga esercitato con quei principii di rigorosa probità e delicatezza che deggiono costituire la base fondamentale della loro professione;

2.° Nell'invigilare sulla condotta dei sostituiti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità che le fossero richiesti;

3.° Nel dare i provvedimenti disciplinari;

4.° Nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei Tribunali;

5.° Nel prevenire o conciliare le differenze che possono insorgere fra i procuratori, e fra essi ed i loro sostituiti, non che tra i terzi ed i procuratori o loro sostituiti, per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni;

6.° Nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alla tassa degli onorari e delle spese;

7.° Nel determinare la somma che i procuratori debbono annualmente contribuire per le spese d'ufficio della Camera stessa.

L'annuo contributo non potrà però eccedere la terza parte della rendita della malleveria.

Art. 35.

Nelle città in cui il numero dei procuratori è minore di quello indicato nell'art. 31, le attribuzioni della Camera di disciplina sono esercitate dalla assemblea generale.

Art. 36.

Il Ministero Pubblico presso le Corti ed i Tribunali è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione delle leggi e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore, ed occorrendo, a questo fine potrà farsi presentare i registri delle deliberazioni delle Camere di disciplina e fare le debite rappresentanze alle Corti ed ai Tribunali.

Art. 37.

I patti convenuti fra i procuratori ed i loro sostituiti circa l'opera e la retribuzione, dovranno essere ridotti in iscritto, ed un doppio ne sarà depositato nella segreteria della Camera di disciplina; sarà pure ridotta in iscritto e depositata come sopra ogni modificazione della prima convenzione. Ogni relativo patto verbale sarà nullo.

CAPO VII.

Delle pene e della loro applicazione.

Art. 38.

Le pene cui. vanno soggetti i procuratori per le infrazioni agli speciali doveri della loro professione sono:

- 1.° L'interdizione dall'ufficio;
- 2.° La sospensione, che non può essere minore ai 15 giorni, nè maggiore di due mesi;
- 3.° La multa che non oltrepasserà le lire trecento, eccettuati i casi speciali previsti dalla presente legge;
- 4.° L'ammenda;
- 5.° I provvedimenti disciplinali.

Art. 39.

I provvedimenti disciplinali sono:

- 1.° L'avvertimento;
- 2.° La censura.

L'avvertimento consiste nel rimostrare al procuratore il mancamento commesso e nell'esortarlo a non ricadervi.

L'avvertimento è dato per lettera dal Presidente d'ordine della Camera.

La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

La censura è pronunciata con decisione della Camera, da intimarsi al procuratore per mezzo di usciere ed a sue spese. Copia di questa deliberazione sarà anche trasmessa al Pubblico Ministero.

Art. 40.

La sospensione importa di pien diritto e per tutta la sua durata la proibizione di prender parte alle adunanze generali dei procuratori e la privazione del diritto di eleggibilità a membro della Camera di disciplina.

Art. 41.

Le contravvenzioni all'alinea dell'art. 12 ed agli articoli 15, 21 e 22 sono punite coll'ammenda.

Art. 42.

Saranno punite colla multa o colla sospensione le contravvenzioni agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30.

Nel caso contemplato nell'art. 30 potrà anche condannarsi il procuratore al pagamento di lire cinque a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo frapposto alla restituzione delle scritture dopo la condanna a tale restituzione.

Art. 43.

I procuratori che abbiano rivelato i segreti stati loro confidati dai loro clienti per la necessità della difesa dei loro diritti, sono puniti colla sospensione, tuttavolta che nella circostanza del caso non si giudicasse applicabile la disposizione dell'articolo 631 del Codice penale.

Art. 44.

I contravventori all'articolo 28 sono puniti colla sospensione.

Art. 45.

Il procuratore che durante la sospensione inflittagli viola il divieto di esercitare, sarà punito colle pene della postulazione illecita, o coll'interdizione dall'ufficio, secondo la gravità del caso.

Art. 46.

Deve pronunziarsi l'interdizione del procuratore, il quale incorra in alcuno dei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 della prima parte dell'art. 6.

Potrà essere interdetto il procuratore se incorrerà in alcuni dei casi previsti nei numeri 1 e 2 della seconda parte del medesimo articolo.

L'interdizione potrà cessare per applicazione dell'art. 140 del Codice penale, salvo nei casi previsti dai numeri 3 e 4 della detta prima parte dell'art. 6.

Art. 47.

S'intende di pien diritto sospeso dall'esercizio del suo ufficio, fino a giudizio definitivo il procuratore contro cui siasi spedito mandato di cattura per alcuno dei reati contemplati nei numeri 1 e 2 della prima parte dell'art. 6, dopo che sarà emanata l'ordinanza di cui agli articoli 229, 359, 360 e 371 alinea del Codice di procedura criminale.

Art. 48.

Il procuratore condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio delle sue funzioni nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata o ne siano pienamente cessati gli effetti.

Art. 49.

Può essere sospeso il procuratore che trovisi accusato di alcuno dei reati accennati nell'art. 6, e pei quali siasi rilasciato mandato di cattura, ancorchè non sia per anco emanata l'ordinanza accennata nell'art. 47.

Art. 50.

Quando il procuratore violi i doveri del suo ufficio o del suo mandato, od offenda la propria delicatezza od il decoro del corpo cui appartiene, se alla mancanza non sarà applicabile alcuna disposizione speciale del Codice penale e della presente legge, si farà luogo a provvedimenti disciplinali.

Art. 51.

Il procuratore che sia già stato altra volta soggetto alla pena disciplinale dell'avvertimento, commettendo una nuova mancanza non colpita da veruna pena speciale sarà punito colla censura.

Il procuratore che sia stato per due volte colpito dalla censura, sarà, in caso di nuova mancanza, denunziato al Tribunale, il quale, riconoscendolo colpevole, dovrà condannarlo alla multa od alla sospensione, salvo per detta mancanza fosse stabilita una pena maggiore, nel qual caso sarà questa applicata.

Art. 52.

Il procuratore già stato colpito di alcuna delle pene indicate nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 38 per una infrazione nell'esercizio della sua professione, se commetterà un'altra infrazione meritevole parimenti di alcuna di dette pene sarà punito col genere immediatamente superiore a quello della pena stabilita pel nuovo reato; se si verificheranno circostanze attenuanti, la condanna potrà limitarsi al *maximum* di questa pena medesima.

Se però la pena altra volta sofferta dal procuratore sarà di genere inferiore a quella stabilita pel nuovo reato . si condannerà il procuratore al *maximum* di questa medesima pena, senzachè mai sia lecito passare al grado superiore.

Art. 53.

Nel concorso di più infrazioni, tanto nel caso in cui sieno simultaneamente scoperte, quanto in quello in cui fossero scoperte posteriormente ad una condanna quale esse fossero anteriori, le pene corrispondenti a ciascuna di esse saranno cumulativamente applicate, purchè, qualunque sia il numero delle infrazioni dello stesso genere, non si ecceda mai il doppio del *maximum* della pena incorsa.

Quando però si tratta della pena della sospensione, l'aumento si farà applicando, oltre il *maximum* della stessa pena, una multa che potrà estendersi fino a L. 600.

Art. 54.

L'applicazione delle pene della sospensione dall'ufficio, della multa e dell'ammenda spetta al Tribunale provinciale della città in cui il procuratore esercita il suo ufficio.

L'applicazione della interdizione è riservata alla Corte di appello nel cui distretto siede il Tribunale provinciale al quale appartiene l'applicazione delle altre pene, a termini dell'alinea precedente.

Anche le pene indicate nello stesso aliena saranno pronunciate dalla Corte d'appello, quando i fatti che possono dar luogo a tali pene riguardano affari vertenti presso la Corte.

Art. 55.

Le pene contro i procuratori stabilite nella presente legge, di competenza dei Tribunali, potranno essere pronunciate sull'istanza del Pubblico Ministero, sulla rappresentanza della Camera di disciplina, ovvero anche sulla denuncia della parte lesa, come pure d'ufficio, sentito il Ministero Pubblico, e previa sempre citazione del procuratore incolpato.

Il procuratore incolpato deve comparire personalmente avanti la Corte od il Tribunale, i quali possono permettergli per motivi gravi di comparire per mezzo di procuratore speciale.

Art. 56.

Le sentenze di condanna alla sospensione od alla multa, pronunciate dai Tribunali provinciali contro un procuratore, sono appellabili alle Corti d'appello, qualunque sia l'ammontare della multa e la durata della sospensione.

Art. 57.

Contro le deliberazioni della Camera di disciplina è ammessa l'opposizione, e da quelle che infliggono la censura anche l'appello al Tribunale.

Art. 58.

Le proibizioni e le pene stabilite nella presente legge sono anche applicabili ai sostituiti.

Art. 59.

Le disposizioni penali della presente legge s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice penale, nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio pure dell'azione pel risarcimento dei danni e della nullità degli atti, che sia stabilita da qualunque legge.

CAPO VIII.

Della postulazione illecita.

Art. 60.

Coloro che senza avere la qualità legittima di procuratore saranno convinti di avere atteso, alla postulazione, saranno condannati per la prima volta ad una multa non minore di L. 200 e non maggiore di L. 500, ed in caso di recidiva, ad una multa non minore di L. 500 e non maggiore di L. 1,000 oltre al rifacimento dei danni verso le parti lese.

Nel detto caso di recidiva saranno pure dichiarati inabili ad essere ammessi all'ufficio di procuratore.

Art. 61.

I procuratori che avranno consentito, prestando il loro nome alla postulazione illecita, saranno per la prima volta condannati ad una multa non minore di L. 200 e non maggiore di L.1,000, oltre ai danni come nell'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti colla sospensione od anche coll'interdizione.

Sotto le stesse pene è assolutamente vietato ai procuratori capi di permettere agli stessi loro sostituiti di fare cause in proprio in qualunque modo e sotto qualsiasi pretesto.

Art. 62.

I sostituiti procuratori che avranno atteso alla postulazione per conto proprio, o che saranno colpevoli di complicità in detto reato di postulazione illecita, incorreranno nelle pene pecuniarie stabilite all'articolo precedente, e nel caso di recidività saranno puniti colla sospensione od anche coll'inabilitazione tanto all'ufficio di sostituito quanto all'ammissione all'ufficio di procuratore.

Art. 63.

Dovranno punirsi come rei di postulazione illecita a norma dell'art. 60, coloro i quali, non avendo le condizioni prescritte dai regolamenti sulla procedura civile, si intromettessero abitualmente nel patrocinio delle cause vertenti avanti i Tribunali di commercio.

La stessa disposizione è applicabile a quelli che, non essendo nè avvocati patrocinanti, nè procuratori o loro sostituiti, nè notai esercenti, si intromettano abitualmente nelle cause vertenti avanti i Giudici di mandamento, senza esserne da questi autorizzati.

Tre atti di postulazione illecita costituiranno abitudine.

Art. 64.

La competenza per la cognizione dei reati di postulazione illecita sarà determinata a norma dell'art. 54.

CAPO IX.

Disposizioni transitorie e generali.

Art. 65.

I procuratori legalmente ammessi all'esercizio prima della promulgazione della presente legge, che sono attualmente esercenti, come pure i sostituiti, che al tempo suddetto abbiano esercito per un numero di anni non minore di cinque, potranno postulare, come procuratori capi sia avanti le Corti, sia avanti i Tribunali, con che prestino la metà della malleveria prescritta al n.º 7 dell'art. 5, ed ottengano l'iscrizione a termini del n.º 8 dello stesso articolo.

I sostituiti dovranno inoltre prestare il giuramento a norma del n.º 9 del citato, art. 5.

Quelli fra i sostituiti che al tempo suddetto non abbiano ancora compiuto un quinquennio di esercizio dovranno prestare malleveria ed inoltre subire con approvazione un esame secondo un programma apposito, e nella forma da determinarsi con regolamento.

La Commissione esaminatrice sarà composta come è detto all'art. 5 n.º 6; tutti i membri però dovranno essere laureati in legge.

I procuratori che non fossero più esercenti, ma che dopo la presente legge volessero ritornare all'esercizio della loro professione, dovranno aver tuttavia conservato il requisito di cui al n.º 1 dell'art. 5, somministrare l'intera

malleveria stabilita dal successivo n.° 7 ed ottenere l'iscrizione e prestare il giuramento a termini dei numeri 8 e 9 di detto articolo.

Sarà inoltre applicabile il disposto dell'art. 6.

Non godranno del beneficio della riduzione della malleveria, di cui sopra, i procuratori ed i sostituiti i quali, all'epoca della promulgazione della presente legge fossero sospesi dall'esercizio.

Art. 66.

È concesso il termine di sei mesi, a far tempo dall'osservanza della presente legge ai procuratori esercenti per prestare la metà della malleveria prescritta dal n.° 7 dell'art. 5 e per ottenere l'iscrizione ordinata dal n.° 18 dello stesso articolo, ed è concesso il termine di tre mesi ai sostituiti esercenti per ottenere l'iscrizione prescritta dall'art. 13, affine di poter continuare nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 67.

Gli attuali praticanti procuratori e quelli che al tempo della promulgazione della presente legge attenderanno allo studio degli elementi del diritto civile e della procedura, potranno conseguire la qualità e l'esercizio di procuratori sostituiti, purchè adempiano le condizioni prescritte dalle leggi anteriori, subiscano l'esame designato dall'art. 65, e non soggiacciano a veruna delle cause d'incapacità o d'inabilitazione determinate dalla presente legge.

Art. 68.

Sono dispensati dall'ottenere il diploma di magistero prescritto dal n.° 3 dell'art. 5 gli studenti aspiranti alla professione di procuratore, i quali, abbiano già incominciato lo studio della logica, della metafisica e dell'etica, purchè anche essi subiscano alla fine dell'anno con approvazione i relativi esami.

Art. 69.

In caso di morte di un procuratore, o di cessazione per altre cause dall'ufficio, la restituzione del deposito o lo svincolamento della cedola sottoposta ad ipoteca per la malleveria prestata a guarentigia dell'erario e del pubblico, non avrà luogo salvo decorsi sei mesi, dacchè l'avviso della morte o della cessazione sarà annunziato alla distanza di dieci giorni tra l'una e l'altra pubblicazione, nel giornale ufficiale della divisione ed in quello del regno, e pubblicato pure per affissione pendente un mese nell'uditorio della Corte o del Tribunale provinciale cui trovossi il procuratore addetto.

La restituzione o lo svincolamento, non essendovi opposizioni, o queste essendo risolte, sarà ordinato dalla stessa Corte o Tribunale, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 70.

Un regolamento da approvarsi con regio decreto determinerà il modo di convocazione delle assemblee generali dei procuratori, le norme particolari per l'elezione dei membri della Camera di disciplina, il modo di rinnovazione della medesima, le forme di procedere e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 71.

Le incompatibilità stabilite dall'art. 5 non saranno applicabili a quei sostituiti esercenti, che prima della promulgazione della presente legge avessero legalmente conseguito uno degli impieghi dichiarati incompatibili, purchè al tempo della promulgazione ne siano ancora in possesso.

Se però i sostituiti volessero assumere l'esercizio di procuratore capo, l'incompatibilità sarà applicata.

Art. 72.

La presente legge avrà vigore dal 1.° gennaio 1860.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 17 aprile 1859.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli
DE FORESTA.

DE FORESTA.